

Numero della proposta

157

32

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1889 = 70.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Marzo 1890.
dal Ministro *Delle Finanze*

OGGETTO

Respirati Relatore *Boncompagni*
Approvata nella tornata del 8. Luglio 1890.

264 = 32

SESSIONE 1867-68
PRIMA DELLA X LEGISLATURA
N. 264

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro delle finanze
(CAMBRAY-DIGNY)
nella tornata del 18 febbraio 1869

Convenzione tra le finanze dello Stato e i fratelli Litta-Visconti-Arese per transazione di liti relative a diritti di porto...

in Comitato
DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 17 Maggio 1869

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- Uff. 1 *Androucci*
- Uff. 2 *Androucci*
- Uff. 3 *Magagnola*
- Uff. 4 *Buoncompagni*
- Uff. 5 *Lazzaro*
- Uff. 6 *Duggioni*
- Uff. 7 *Arriabene*
- Uff. 8 *3*
- Uff. 9 *3*

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Androucci*
Segretario *Arriabene*
Relatore *Buoncompagni*

PRESENTATA LA RELAZIONE

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>11. ant.</i>	del <i>14. Maggio 1869</i>	nel <i>Gabinetto 11°</i>
Alle ore <i>9. ant.</i>	del <i>19. Maggio 1869</i>	nel <i>Ufficio 9°</i>
Alle ore <i>12. ant.</i>	del <i>19. Maggio 1869</i>	nel <i>Ufficio 9°</i>
Alle ore <i>11. ant.</i>	del <i>31. Maggio 1869</i>	nel <i>Gabinetto 7°</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore <i>12. merid.</i>	del <i>25. Marzo 1870</i>	nel <i>Gabinetto 5°</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

159

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 10 marzo 1870

Approvazione della transazione stipulata tra le finanze
dello Stato ed i fratelli Litta-Visconti-Arese.

SIGNORI! — L'atto stipulato fino dal 4 aprile 1865 fra le finanze dello Stato ed i fratelli Litta-Visconti-Arese per transazione delle liti relative ai diritti di porto sui fiumi Po, Ticino e Gravellone fu già due volte sottoposto alla Camera, che per la sopravvenuta chiusura delle Sessioni legislative non ebbe il tempo di approvarlo. Lo presentarono i miei onorevoli predecessori senatore Scialoia e conte Cambray-Digny, il primo nella tornata del 16 aprile 1866, il secondo nella tornata del 18 febbraio 1869.

Le considerazioni che giustificano quella conven-

zione sono largamente svolte nei pareri della direzione generale del Contenzioso finanziario e del Consiglio di Stato, che torno a depositare presso la segreteria della Camera. Trattasi di complicate vertenze che da molti anni si agitano davanti ai tribunali, e di cui non ripeterò l'origine e le fasi narrate dal prelodato senatore Scialoia nella relazione che porta il n° 91 degli atti della IX legislatura.

Quindi riferendomi alle cose esposte in quella relazione, mi onoro di raccomandare nuovamente al vostro esame l'unito progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la convenzione in data 4 aprile 1865 tra le finanze dello Stato ed i signori duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta-Visconti-Arese, per la transazione delle liti pendenti riguardo a diritti di porto sui fiumi Po, Ticino e Gravello.

Art. 2.

Pel pagamento del corrispettivo convenuto in detta transazione sarà iscritta sul bilancio straordinario delle finanze per l'anno 1870 in apposito capitolo colla denominazione: *Transazione coi fratelli Litta*, la somma di lire 315,000, da essere accresciuta di quanto occorrerà per soddisfare i relativi interessi del 5 per cento dal 1° luglio 1865 fino al giorno del pagamento.

Atto di convenzione tra le finanze dello Stato ed i signori duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta per transazione di liti.

Addì quattro aprile milleottocentosessantacinque, ore dieci circa pomeridiane, in Torino e nel Ministero delle finanze, avanti al signor commendatore Vittorio Sacchi, direttore generale delle tasse e del demanio, coll'opera di me infrascritto ispettore centrale di prima classe in detto Ministero, e coll'assistenza dei signori cavaliere avvocato Manusardi del fu Francesco, e Stevenson Andrea del fu Giacomo, entrambi residenti in questa città, testimoni idonei, cognitivi, richiesti e sottoscritti.

Fra il demanio dello Stato ed i signori duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta-Visconti-Arese di Milano si agitano da gran tempo due liti in punto a diritti di pedaggio e di portizzazione sui fiumi Po, Ticino e Gravelone.

La prima di queste fu promossa dai signori Litta con libello del nove ottobre milleottocentoquarantasette, col quale invocavasi risarcimento dalle finanze dello Stato per la mancata reintegrazione nella percezione dei dazi di valico sopra alcuni porti sul Po, Ticino e Gravelone loro devoluti per acquisto fattone dal magistrato della Camera di Milano con istrumento ventisei novembre millecinqueseccentottantanove. Oppose il demanio l'eccezione di decadenza per mancata presentazione in tempo utile della domanda di reintegrazione nell'esercizio dei prementovati diritti, ed oppose eziandio l'eccezione di prescrizione; ma avendo la casa Litta introdotti argomenti di prova per distruggere le suddette eccezioni, la controversia si protrasse fino al milleottocentocinquantatré, dopo la qual epoca rimase sospesa senzachè però siasi dai signori Litta lasciato perimere il giudizio. L'altra lite ebbe principio con atto giudiziale del diciassette luglio milleottocentocinquantotto, mediante il quale i signori Litta, sempre in appoggio all'acquisto precitato del millecinqueseccentottantanove, domandavano di poter imporre dazio per il transito dei convogli al ponte ferroviario sul Po presso Valenza, o quanto meno di essere indennizzati per la diminuzione che l'attivazione di quel ponte aveva cagionato negl'introiti dei porti posseduti dal Litta sul fiume stesso, sotto deduzione però della somma che potesse essere aggiudicata alla città di Valenza dipendentemente da congeneri pretese dalla medesima avan-

zate quale proprietaria di un porto presso la stessa città.

La domanda fu respinta in prima istanza, ma essendo stata accolta in sede d'appello per la sola parte però concernente l'indennizzazione, tanto le finanze quanto i signori Litta presentarono ricorso in Cassazione, e pende tuttora il giudizio.

Più volte si tentò di por fine per mezzo di amichevoli trattative alle due liti sovra indicate, e le pratiche per un accordo, sebbene a più riprese interrotte, quando per causa di sconvolgimenti politici, quando per mutarsi delle amministrazioni governative, non furono mai abbandonate, per modo che si poterono recentemente intendere le basi di una transazione, la cui efficacia deve per altro essere subordinata all'approvazione del Parlamento.

Della quale transazione volendo le parti far constare in modo formale e solenne,

Si sono perciò qui personalmente costituiti da una parte il signor cavaliere avvocato Lorenzo De Margherita, ispettore generale delle finanze e queste rappresentante, e dall'altra i signori duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta-Visconti-Arese del fu duca Pompeo, entrambi domiciliati, e qui rappresentati dal signor Giuseppe Laboranti fu Pietro Angelo, il secondo in forza d'atto di procurà generale in data sei febbraio milleottocentosessantadue a rogito Sormani notaio a Milano, ed il primo in virtù di procura speciale in brevetto in data d'oggi rogato Ponti notaio a Melegnano, qui originalmente inserto, i quali vera affermando la premessa narrativa, e quella in formale dispositiva riducendo, hanno stipulato, come in virtù del presente istrumento stipulano quanto segue:

Primo. È definitivamente risolta e transatta ogni controversia esistente tra il demanio dello Stato ed i signori duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta indipendentemente dalle due liti in narrativa ricordate, obbligandosi detti signori Litta a nulla più chiedere o pretendere dalle finanze dello Stato in dipendenza dei titoli che formarono argomento dei transatti giudizi, le spese dei quali rimangono fra le parti compensate.

Secondo. In corrispettivo della detta transazione e rinunzia, ed a piena tacitazione d'ogni pretesa, accampata nei giudizi summenzionati, le finanze dello Stato pagheranno ai signori Litta non più tardi del primo luglio prossimo venturo la somma di lire trecentoquindicimila cogli interessi del cinque per cento a decorrere dalla detta epoca in caso che per il corso delle

necessarie pratiche avesse a ritardarsi il pagamento dell'anzidetta somma per qualche mese.

Terzo. Per gli effetti della presente convenzione i signori fratelli Litta eleggono il loro domicilio in Torino nell'ufficio del signor procuratore capo cavaliere Gian Giacomo Migliassi.

Quarto. E finalmente saranno a carico dei signori fratelli Litta le spese della presente convenzione, la quale sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento e si considererà come non avvenuta in caso di reiezione.

E richiesto io ispettore centrale ho di tutto quanto sovra fatto constare mediante rogito del presente atto, alla cui minuta, previa lettura da me datasene ad alta e chiara voce, sonosi tutti gli intervenienti meco sottoscritti.

In originale

LORENZO DE MARGHERITA.

GIUSEPPE LABORANTI, *procuratore ai detti nomi.*

ANTONIO MANUSARDI, *testimonio.*

ANDREA STEVENSON, *testimonio.*

Il direttore generale — SACCHI.

La presente minuta d'istrumento scritta di mio proprio pugno si contiene in due fogli di carta bollata scritti in sette facciate, e l'inserzione consiste in una procura speciale in brevetto, in fede del che manualmente mi sottoscrivo,

In originale:

GAETANO EUSTACHIO BERTA, *ispettore centrale.*

INSERZIONE.

Milano, li quattro aprile mille ottocento sessantacinque.

Il sottoscritto duca Antonio Litta-Visconti-Arese, cavaliere di più ordini, del fu duca Pompeo di Milano, domiciliato nel proprio palazzo, Corso di Porta Vercellina, numero duemila seicento dodici, deputa e costituisce in suo procuratore speciale ed alle infrascritte cose generale il signor Giuseppe Laboranti del fu signor Pietro Angelo; esso pure domiciliato in Milano, che già è investito della procura generale dell'illustrissimo signor conte Giulio Litta-Visconti-Arese fratello di esso mandante; e dipendentemente da tale procura speciale lo abilita ed autorizza a definire in via di transazione in confronto del regio Ministero la pendenza sussistente

per indennizzo spettante allo stesso mandante duca Litta in comune col di lui fratello conte Giulio per alcuni porti sui fiumi Ticino, Po e Gravellone stati avvocati allo Stato, pei quali dal defunto conte di Cavour venne offerto l'annuo reddito di italiane lire venticinque mila, non che per indennizzo della costruzione avvenuta del ponte sul Po a servizio della ferrovia da Alessandria a Novara presso Valenza, accettando quel compenso ora che meglio troverà del caso il signor procuratore costituito, con promessa di rato, e con quei patti e condizioni che il medesimo troverà del caso, con facoltà inoltre di ritirare la somma che verrà convenuta pel duplice titolo di transazione di cui sopra, e di emettere ogni più ampia liberazione a favore dello Stato e del regio Ministero della finanze, e per fede si sottoscrive alla presenza e vista degli sotto-notati testimoni e notaio.

In originale:

Duca ANTONIO LITTA.
Ragioniere ALESSANDRO CARAZZI, testimonio.
Ragioniere OVIDIO CALAZINI, testimonio.

Certifico io sottoscritto notaio la verità della premessa firma dell'illustrissimo signor duca ANTONIO LITTA-VISCONTI-ARESE stata fatta dal medesimo alla nostra presenza di me notaio di lui conoscente ed a quella dei pure sopra firmati signori *ragioniere* Alessandro Carazzi e *ragioniere* Ovidio Calazini, *testimoni* noti ed idonei. In fede col segno del mio tabellionato. Milano, quattro aprile milleottocentosessantacinque.

Io dottor Luigi Ponti notaio della provincia di Milano, residente in Melegnano, fu *ragioniere* Gaetano. Visto per l'autenticazione della sovra scritta firma del notaio dottor Luigi Ponti, residente in Melegnano, giurisdizione di questo tribunale. Milano li cinque aprile milleottocentosessantacinque.

Sottoscritti:

Avvocato TITO MONTEGGIA, vice-presidente.
CASTIGLIONI, segretario.

La presente copia d'istromento in carta libera ad uso governativo fu desunta dall'originale minuta con cui collazionata concorda, in fede del che manualmente la sottoscrivo.

Torino, dal Ministero delle finanze addì 6 aprile 1865.

GAETANO EUSTACHIO BERTA, ispettore centrale.

CAMERA DEI DEPUTATI**RELAZIONE DELLA GIUNTA**

composta dei Deputati

**Andreucci, Arrivabene, Bortolucci, Boncompagni,
De Capitani, Lazzaro, Mazzarella**del progetto di legge presentato dal ministro delle finanze
*nella tornata del 10 marzo 1870*Approvazione della transazione stipulata tra le finanze
dello Stato ed i fratelli Litta-Visconti-Arese.**Tornata del 6 aprile 1870**

I.

SIGNORI! — Addì 22 aprile dell'anno 1559 il governatore di Milano, d'ordine di Filippo II re di Spagna, a cui apparteneva allora quel ducato, creava un nuovo dazio, che denominava d'*aumento*, sopra tutti i porti e ponti costrutti o che venissero a costruirsi sul Po e su tutti gli altri fiumi del ducato. Con istromento del 22 aprile 1559, a rogito del notaio Confalonieri, quel diritto era venduto con patto di riscatto a certo Leonardo Spinola pel prezzo d'imperiali lire 165,000.

Per effetto di questi atti non rimase nel ducato di Milano alcun tratto di fiume immune dal novello dazio.

Con altro istromento del 24 novembre 1579, rogato Regaino, il governatore di Milano d'ordine dello stesso Re vendette in perpetuo ai marchesi Agostino e Giovanni Battista Litta ed a Cesare Negrolo il diritto di riscatto di que' porti, mediante il prezzo di lire impe-

riali 390,000, con rinuncia ad ogni diritto di ulteriore riscatto; stettero fermi nel resto i patti intesi con Leonardo Spinola, e si stabilì che gli acquirenti risarcissero ad esso quanto aveva già pagato alla Camera di Milano. Operato questo riscatto, i marchesi Litta parteciparono al contratto per due terzi. Secondo questa norma si procedette tra di essi alla divisione per mezzo della convenzione del 30 maggio 1588. In tal guisa i Litta acquistaron il diritto di esigere i dazi d'aumento sopra i porti e ponti esistenti sul Po, Ticino, e Gravelone, lungo quel tratto di territorio che dopo aver fatto parte del ducato di Milano, venne poi ceduto alla real Casa di Savoia per effetto dei trattati d'Utrecht del 1713, di Vienna del 1738, di Aquisgrana del 1748.

Sono quelli i titoli su cui si fondano le domande della casa Litta nella lite della cui transazione oggi si tratta.

I diritti da essa esercitati sino alla fine dello scorso

secolo andarono dappoi soggetti a varie peripezie, per effetto delle mutazioni che si vennero introducendo man mano nella legislazione del Piemonte e della Lombardia.

Infatti colle leggi 6 marzo 1799 del Governo provvisorio del Piemonte e 6 pratile anno sesto della repubblica cisalpina furono aboliti tutti i diritti di pedaggio, onde i fratelli Litta cessarono di percepire i diritti d'aumento acquistati in virtù de' titoli riferiti dianzi.

Durò questa condizione di cose insinchè, restituita la real Casa di Savoia nell'antica signoria, il Re Vittorio Emanuele I promulgò l'editto del 21 maggio 1814. Non avuto riguardo alcuno alle leggi introdotte dopo l'invasione francese, quell'editto rimetteva in osservanza tutte le provvidenze emanate dai suoi reali predecessori insino al dì 23 giugno 1800.

Per effetto di questa reintegrazione di tutta l'antica legislazione rivissero i diritti da essa sanciti in ordine ai dazi sul passaggio dei fiumi. Il manifesto camerale del 22 luglio 1814 mirava ad assicurarne l'esercizio. Con quello la regia Camera dei conti dichiarava che, volendo il Re porre un termine alle opere di fatto, colle quali alcune comunità e diversi particolari eransi messi al possesso di quei ponti e porti, senza giustificare i loro diritti di proprietà sui medesimi, aveva ordinato si vietasse qualunque innovazione a quanto erasi praticato sotto il cessato Governo, e di stabilire che tutte le città, terre, luoghi e particolari, che credessero di aver diritto sui ponti e barche esistenti sui vari fiumi, e torrenti dei regi Stati, dovessero farne fede in contraddittorio del procuratore generale di S. M.

Un secondo manifesto del 9 ottobre 1815 notificava che coloro i quali per tutto l'anno allora corrente facessero fede dei titoli giustificativi otterrebbero la reintegrazione dei loro diritti.

Finalmente addì 21 agosto 1823 emanarono regie patenti che accordavano un'indennità a tutte le città, comunità e particolari, già proprietari di porti e barche esistenti nel concentrico dei regi Stati, a cui si fossero sostituiti ponti di barche e ponti stabili, posseduti dalle finanze. Tale indennità doveva stabilirsi mediante trattative amichevoli tra il procuratore generale del Re e le parti interessate, avuto riguardo al prezzo pagato in origine per l'acquisto degli anzidetti ponti, porti e barche, ed al loro reddito netto nel decennio anteriore all'anno 1790.

II.

In seguito a questi manifesti camerale, la casa Litta ricorreva alla Camera dei conti nel 1814 e nel 1815 chiedendo di essere reintegrata nel possesso degli antichi ponti a barche che erano stabiliti sui fiumi Po, Ticino e Gravellone, di cui il Governo francese erasi messo in possesso, concedendoli in affitto per conto del demanio, cui erano allora succedute le regie finanze, che di fatto ne percepivano un affitto, di cui, a termini dei manifesti camerale dianzi citati, dovevasi tenere conto agli antichi proprietari.

La Camera dei conti, con declaratorie del 22 marzo 1817 e del 16 maggio 1820, ordinò la reintegrazione della casa Litta nell'esercizio di possesso di tutti i porti di sua spettanza che si trovassero sui fiumi e torrenti che scorrevano nell'interno dello Stato sardo. Ma, non ravvisandosi dal Governo conveniente di rilasciare a favore di privati l'esercizio di porti e diritti di passaggio che servivano di comunicazione col territorio allora posseduto dall'Austria, ricusò a tutti gli antichi proprietari la effettiva restituzione, offrendo ad essi quell'equo compenso che, avuto ad ogni cosa l'opportuno riguardo, sarebbesi in via di trattativa stabilito d'accordo colle regie finanze, od arbitrato dalla regia Camera dei conti.

Perciò nel dì 9 ottobre 1847 ricorreva di nuovo la casa Litta alla Camera dei conti, chiedendo un'equa indennità, per essere stata privata dal 1° di luglio 1814 in poi dei prodotti dei suoi porti, percepiti sempre dalle regie finanze.

I porti e diritti di passaggio pei quali la casa Litta chiedeva un'indennità erano i seguenti;

Sul fiume Po:

I porti di Rea, Stalla ed Arena.

Sul fiume Ticino:

Buffalora, Parasacco, Turbigo o Gagliate, Vigevano, Santa Sofia ed Oleggio.

Sul Gravellone:

Pordenone, San Martino e Portichetta.

La causa incominciata avanti la regia Camera dei conti fu proseguita avanti la Corte d'appello di Torino, in seguito alla legge che aveva abolita la giurisdizione contenziosa che aveva appartenuto alla Camera.

Nelle comparse conclusionali i fratelli Litta chiesero che le finanze dello Stato si dichiarassero tenute a ri-

mettere loro i porti di cui è caso, o meno che preferissero di pagare un'equa indennità.

Le enunciative contenute negli istrumenti del 1559 e 1580, le declaratorie camerale per cui vennero già lasciati alla casa Litta i porti che si trovavano nel concentrico dello Stato, la qualità ereditaria non contrastata nel duca Antonio e nel conte Carlo Litta stabiliscono in loro la ragione a rivendicare i diritti di pedaggio che formano l'oggetto primitivo della causa.

Oppose il demanio l'eccezione di decadenza per averè mancato la casa Litta di presentare in tempo utile la domanda di reintegrazione nell'esercizio dei loro diritti, ed oppose eziandio l'eccezione di prescrizione. Avendo poi la casa Litta introdotti varii argomenti di prova per distruggere quelle eccezioni, la controversia si protrasse fino al 1853, dopo la qual epoca rimase sospesa, senza che siasi dai Litta lasciato perimere il giudizio.

Un'altra lite ebbe principio con atto giudiciale del 17 luglio 1858, col quale i Litta, invocando sempre il titolo d'acquisto del 1579, chiedevano di poter imporre dazio sul transito dei convogli al ponte ferroviario sul Po, presso Valenza, o quanto meno di essere indennizzati per la diminuzione che l'attivazione di quel ponte avesse cagionato sugli introiti dei porti posseduti da essi sul fiume stesso, sotto deduzione però della somma che potesse essere aggiudicata alla città di Valenza dipendentemente da simili pretensioni dalla medesima avanzate quale proprietaria di un porto presso la medesima città.

La domanda fu respinta in prima istanza dal tribunale del circondario di Alessandria con sentenza in data del 3 luglio 1860.

Introdotta il giudizio in grado di appello avanti la Corte di Casale, questa, con sua sentenza del 29 marzo 1862, dichiarò tenuto il regio demanio a corrispondere ai fratelli Litta un'indennità da liquidarsi a termini di legge in ragione del danno recato ai loro porti natanti colla costruzione del nuovo ponte ferroviario presso Valenza.

Tanto le finanze dello Stato, quanto i fratelli Litta ricorsero in cassazione, dove pende tuttavia il giudizio.

In tale stato di cose fino dal 4 aprile 1865, le parti convennero in un progetto di amichevole componimento, per cui verrebbe definitivamente risolta ogni controversia dipendente dalle due liti sovraccennate obbligandosi i Litta a nulla più chiedere alle finanze dello Stato in dipendenza dei titoli che formarono argomento dei due giudizi, mediante la somma di lire 315

mila che doveva pagarsi non più tardi del 1° luglio di quell'anno, con la decurrenza degli interessi al cinque per cento in caso di ritardato pagamento.

È questo l'atto di transazione di cui si chiede alla Camera l'approvazione, su di esso la Giunta nominata dal Comitato deve esprimere il suo parere.

III.

Innanzi tutto si noterà che a termini del nostro diritto comune e del nostro diritto amministrativo, al Governo compete il diritto di transigere su quelle liti nelle quali è interessato lo Stato, di cui egli è amministratore supremo. Ai suoi consultori legali compete l'ufficio di chiamare la sua attenzione su tutti quei motivi di equità e di convenienza che possono far accettare o respingere una transazione; nè questo ufficio si converrebbe al Parlamento, corpo politico, non adattato a dare giudizio sui diritti la cui definizione dipende dall'interpretazione delle leggi e dall'apprezzamento dei fatti giuridici.

Se non che, anche quando sia compiuta con tutte le forme prescritte dalle leggi, una transazione non può aver effetto senza il consenso del Parlamento, se ad eseguirla, occorra uno stanziamento sul bilancio dello Stato.

Quando poi l'esecuzione della convenzione importi il pagamento di una somma eccedente la somma di trenta mila lire, la spesa non può essere iscritta nel bilancio se non sia stata preventivamente approvata con legge speciale.

È questa la prescrizione dell'articolo 5 della legge di contabilità dello Stato, ed in ossequio a questa prescrizione il Governo di S. M. sottopose alla Camera la legge portante approvazione del progetto di amichevole componimento stabilito tra la finanza dello Stato ed i signori duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta, coll'atto del quattro aprile mille ottocento sessantacinque. In affari di questo genere qual è l'ufficio del Parlamento? Certo, egli dovrebbe pagare il suo suffragio quando gli fosse presentata una transazione a cui ostasse un precetto irrefragabile di giustizia, od un'interesse evidente dello Stato; Ma non crediamo che gli si appartenga rinnovare quell'esame minuto e particolareggiato che fu già opera dei consultori legali della Corona. Lo Stato deve provvedere a moltissimi affari, esso deve trattare con molte parti interessate. Non si provvederebbe bene nè all'interesse pubblico nè a quello delle parti quando il Parlamento

rendesse impossibile la pronta conclusione delle transazioni con un processo lentissimo e con un concetto troppo meticoloso e minuto.

Abbiamo dunque intrapreso un esame sommario della transazione che era sottoposta al giudizio della Camera; studiandoci pure di non omettere alcuna delle considerazioni essenziali da cui dovrà dipendere il voto della Camera, ci fu presente che ogni transazione si fa tenendo conto del *dubius et incertus litis eventus*. Per valutare queste probabilità abbiamo dovuto esaminare:

1° Se avessero qualche fondamento di ragione le pretese della parte che transige colle finanze;

2° Quale sarebbe il danno a cui lo Stato avrebbe da sottostare, qualora queste pretese fossero accolte dai magistrati, giacchè l'evitare questo danno è appunto il fine a cui mirasi nell'accettare una transazione.

Alle domande fatte dai Litta oppose il demanio le eccezioni di decadenza e di prescrizione.

Mancando la copia autentica de' ricorsi presentati nel 1815, fu messo innanzi, nell'interesse del demanio regio, non risultare che le domande della casa Litta fossero state introdotte nel termine fissato con manifesti camerali del 1814 e 1815. Questa eccezione non parve abbastanza fondata al direttore generale del contenzioso finanziario. Essa non poteva applicarsi ai porti natanti che prima del 1814 erano stati surrogati da ponti; giacchè, rispetto a questi, le regie patenti del 20 agosto 1823, nessun termine avevano prefisso per introdurre le domande. In tali condizioni si trovava il ponte del Gravellone, come dichiaravasi per parte dei Litta in comparso 8 agosto 1853, senza contraddizione per parte del demanio.

Ma una ragione più generale di escludere quella decadenza risulta dalle dichiarazioni esplicite del Ministero che si contengono in una nota 10 luglio 1851 (16,912), diretta all'ufficio dell'avvocato patrimoniale regio. A cospetto di questa dichiarazione, non credè il direttore del contenzioso finanziario che si potesse ulteriormente far caso di quest'eccezione. In quella lettera dicevasi infatti: « A fronte dei documenti rinvenuti al seguito delle diligenti ricerche praticatesi per mezzo di codesto ufficio, gli è evidente trovarsi la proposta eccezione di decadenza onninamente distrutta; ed abbenchè tenuto non siasi nel piatto di somministrare le armi agli avversari, egli è fuori di dubbio che parrebbe troppo discordante da quei principii di giustizia onde vogliono ognora essere in-

« formati gli atti dell'amministrazione, di volere ripare dietro un'eccezione riconosciuta insussistente, tanto più quando, per la specialità delle circostanze che nel caso concreto concorrono, l'amministrazione si trovi essa sola in grado di conoscere la vera condizione dei fatti che cadono in contestazione, e tali nozioni deduconsi da documenti che non le appartengono, ma sono proprietà degli avversari. » In questo essere di cose, chi potrebbe proporre al Governo di opporre alla casa Litta la decadenza de' suoi diritti, e chi potrebbe consigliare alla Camera di respingere la transazione che cade in discussione, per lasciare libero il campo ad un'eccezione che non si metterebbe innanzi senza contravvenire alle più volgari nozioni di buona fede?

Alle domande proposte dalla casa Litta nel giudizio iniziato nel 1847 oppose altresì il demanio l'eccezione di prescrizione.

Si replicò per parte dei Litta che il termine non potè decorrere se non dall'ultima declaratoria camerale del 16 maggio 1820. Ma opportunamente avvertì il direttore del contenzioso finanziario che questa declaratoria era relativa al ricorso del 30 agosto 1819, non alle domande dei porti enumerati nel ricorso introduttivo del giudizio incominciato nel 1847. L'ultimo atto relativo a questa materia trovavasi invece nella declaratoria camerale del 22 marzo 1817, onde, alla data del 9 ottobre 1847, il periodo della prescrizione sarebbe stato compiuto da sei mesi e diciotto giorni.

Se non che, opportunamente aggiungeva lo stesso direttore, che pei porti stati surrogati da ponti, essendo il diritto a indennità pei medesimi stato riconosciuto colle patenti del 1823, l'azione per essi era nata solo in quell'anno.

Avvertì egli altresì come fosse facile che dai Litta si potesse la medesima escludere nel corso delle trattative o del giudizio col mettere innanzi la minore età degli eredi ed interessati che nell'atto suddetto di citazione 9 ottobre 1847 era stato solo allegato quale motivo dell'indugio frapposto all'istituzione del giudizio.

Consta oggi dai certificati uniti ai documenti che il duca Pompeo Litta morì addì 8 dicembre 1835; consta che nei suoi due figli duca Antonio e conte Giulio venne a raccogliersi tutta la sostanza della casa Litta; consta che nel dì primo del 1838, quando entrò in vigore il Codice Albertino, il primogenito di essi era in età di diciotto anni, tre mesi e venticinque giorni; il conte Giulio Litta contava l'età di quindici anni, sei mesi e ventidue giorni. A termini del Codice Albertino, con-

forme in ciò a quello che ora ci regge, la prescrizione non correndo contro i minori, dal trentennio necessario a compierla, vuolsi dedurre tutto il tempo decorso dall'attuazione del Codice Albertino insino alla maggiore età dei due fratelli Litta. Tenuto conto di questa deduzione, si vedrà di leggieri che addì 9 ottobre 1847, giorno dell'introduzione del giudizio, non erasi ancora compiuta la prescrizione trentenaria.

In queste condizioni si presentano le varie questioni giuridiche da cui dipende la decisione della prima fra le due cause a cui la transazione stipulata dal ministro di finanze porrebbe termine, qualora fosse approvata dal Parlamento.

IV.

L'altra causa ebbe origine dalla costruzione del ponte ferroviario presso Valenza. In quel giudizio i fratelli Litta invocano la concessione del diritto imposto da Filippo II sopra tutti i porti che fossero costruiti o che venissero a costruirsi, nel ducato di Milano; diritto che, come si vide dalla narrativa, passò nella casa Litta per effetto dei titoli in causa prodotti. Fu già accennato dianzi a quale esito riescisse la domanda dei fratelli Litta e come oggi sia portata in Cassazione la sentenza del tribunale di Casale in data del 29 marzo 1862. In ordine a questa causa il direttore generale del contenzioso finanziario, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di cassazione di Torino, a cui si apparterebbe ora il giudizio, reputò che per la transazione di questa sola causa non si potrebbe assegnare ai Litta un compenso di qualche considerazione. Soggiunse nondimeno che per la estinzione totale di tutte quante le pretese verso il Governo essa merita un corrispettivo, ed aggiunge qualche maggior valore alla somma delle ragioni di cui la casa Litta, colla progettata transazione, si spogliò.

La Commissione credè che la sentenza favorevole riportata dalla casa Litta possa dare qualche probabilità dell'esito definitivo della causa. A questa probabilità possono contrapporsi delle probabilità contrarie, e da questo contrasto di presunzioni le une alle altre opposte risulta appunto quel *dubius et incertus litis eventus*, in cui sta essenzialmente la ragione di ogni transazione.

Per misurare poi quanto possa essere probabile la cassazione di una sentenza non si vuole attendere alle sentenze già pronunciate in altre cause, come ad un

fatto legislativo, giacchè nessuna autorità legislativa compete alle Corti di cassazione. Si vuole bensì attendere al valore intrinseco delle ragioni che possono far inclinare i magistrati all'una anzichè all'altra sentenza. Il testo del decreto di Filippo II, del 22 aprile 1559, è favorevole ai Litta. Ivi infatti è stabilito che lo Spinola, a cui essi furono più tardi surrogati, « possa scuotere il pagamento per qualunque « altri ponti o porti che si facessero in nome di S. M. « o altri nello Stato. » Vi si aggiunge: « Non perciò « sia tenuto il compratore ad altro prezzo, perchè, « senza costruire nuovi porti o ponti, caverebbe il « compratore il medesimo reddito per causa delli pre- « sentanei ponti e ponti per essere necessitati quelli « che vogliono entrare o uscire dallo Stato servirsi di « quelli ponti o ponti che ora vi sono. »

A termine di coteste disposizioni si intendeva acquistato dallo Spinola, autore dei Litta, un diritto di esigere il dazio su tutti i ponti che potessero costruirsi nel ducato di Milano. Questo diritto non fu per Leonardo Spinola nè per la casa Litta una concessione gratuita, ma l'equivalente di un prezzo pagato. L'esecuzione delle disposizioni date allora da Filippo II non potè dar luogo ad obiezioni finchè durarono le leggi che reggevano il Piemonte e la Lombardia prima dall'occupazione francese che ebbe luogo in fine del secolo scorso. Che se tutte quelle concessioni furono poi annullate dalla legge del 6 marzo 1799 del Governo provvisorio del Piemonte che abolì ogni diritto di pedaggio: in Piemonte questa legge fu alla sua volta abolita coll'editto del 21 maggio 1814, onde rivisse la condizione di cose che era stata in osservanza anticamente. Basta poi ricordare il manifesto camerale del 21 agosto 1823 per porre in chiaro come dalla legislazione piemontese fosse riconosciuto un diritto di risarcimento ai proprietari di un porto divenuto inutile per fatto del Governo, il quale avesse stabilito un'altra via di comunicazione.

Qualsiasi il giudizio che si porti di quel fatto legislativo, che fu l'editto del 21 maggio 1814, non si può negare alla casa Litta un diritto che da oltre un mezzo secolo fu sempre riconosciuto a tutti coloro che si trovarono nelle stesse condizioni. È vero che venne a modificarsene l'effetto per forza di quelle consuetudini che si introducono mano mano che mutansi le condizioni sociali. Perciò fu riconosciuto che le concessioni fatte ad un privato non potevano impedire nel sovrano l'esercizio di quei diritti e di quei doveri che mirano a beneficio della nazione. Uno di questi diritti e do-

veri è appunto di provvedere alle vie di comunicazione nell'interesse di tutti, facendo riscotersi i balzelli dovuti da chiunque se ne vale. E questa la massima irrefragabile, perchè evidentemente consentanea alle più sane dottrine di diritto pubblico e privato, che si trova espressa nelle decisioni della Corte di cassazione di Torino a cui accenna il direttore del contenzioso finanziario.

Ma nei privati che hanno contrattato col Governo a titolo oneroso non è meno irrefragabile il diritto di essere risarciti del fatto del Governo per cui è menomato il valore della cosa che questi cedè loro in compenso di un prezzo convenuto. Così avvenne ai fratelli Litta: la sentenza di Casale non attribuì loro una privativa, li volle risarciti del danno arrecato a tutti i loro porti natanti sulla linea del fiume Po: se questo risarcimento fosse stato negato, sarebbe venuta meno la cosa che i loro autori ricevettero dal Governo di Filippo II in compenso del prezzo da essi pagato nell'atto del 24 novembre 1579.

V.

Esaminato il valore giuridico delle ragioni che i fratelli Litta potrebbero far valere, qualora il progetto di transazione non essendo approvato, procedessero innanzi i due giudizi, rimane a vedersi quale sarebbe la perdita a cui dovrebbe sottostare il demanio dello Stato, se mai non gli fosse favorevole l'esito della lite.

In quanto ai vari porti di passaggio di cui è caso nel giudizio iniziato dalla casa Litta nel 1827, essa dichiarò, in una memoria presentata al conte di Cavour nel maggio del 1854, l'ammontare delle somme che reputava esserle dovute. Quanto al ponte di *Rea* o *Cantalupo*, il quale era stato levato, essendovi stato sostituito dal Governo francese un ponte di barche conosciuto sotto la denominazione di ponte di *Mezzana Corti*, i patrocinatori della casa Litta pigliarono a dimostrare come il medesimo desse un profitto, il quale dallo stato prodotto il dì 13 gennaio 1815, risultava quanto al dazio d'ammontare in lire 11,811. La capitalizzazione del medesimo darebbe un prodotto di lire 236,220, al quale uniti gli interessi dal 13 gennaio 1815, epoca dell' inoltrata domanda, ossia per anni 39, si avrebbe un'altra somma di lire 160,629, ossia un totale di lire 696,849.

A questa cospicua partita la casa Litta aggiunge ancora gli interessi decorsi dal maggio 1854. A con-

fortare questo computo venne presentato un certificato rilasciato il dì 17 gennaio 1862 dalla sottoprefettura di Voghera del seguente tenore:

« Il segretario sottoscritto dichiara e certifica risultare da un deconto esistente negli archivi di questa regia sotto-prefettura che i prodotti del ponte sul Po presso *Mezzana-Corti*, detto anticamente *Porto di Rea*, dall'anno 1820 a tutto il 31 luglio 1825, asciesero a lire 171,785 28, sotto deduzione delle spese tutte relative alle riparazioni e manutenzione del ponte stesso, non che di quelle per aggio di esazione competenti al contabile incaricato della relativa riscossione. »

Quanto ai porti di Pordenasco, San Martino e Portighetto sul Gravellone, si pigliò a dimostrare nella suddetta memoria come, adottando il calcolo dianzi accennato, fosse dovuta la partita di lire 432,883; come lire 89,499 75 fossero dovute per il porto della Stella sul Po; lire 94,015 per il porto d'Arena sul Po, e da ultimo ben lire 179,124 per i porti di Buffalora. Alle quali partite vanno sempre aggiunti gli interessi dal maggio 1854 in poi. Al tempo quindi di detta rappresentanza l'indennità complessiva chiesta dalla casa Litta ascendeva a lire 505,885 in capitale, oltre lire 986,271 75 d'interessi, locchè darebbe un totale di lire 1,495,460 75, oltre i maggiori interessi decorsi dal maggio 1854 in poi. Tali sono i computi istituiti nell'interesse della casa Litta.

Nell'esaminare alla sua volta il valente a cui potrebbero portarsi le domande dei Litta, quando il giudizio continuasse, il direttore generale del contenzioso amministrativo incominciò dal notare giustamente che, in ordine ai richiami a cui diedero occasione i tre porti della *Stella*, di *Arena* e di *San Martino*, non può essere questione che di indennità e non di reintegrazione. Tale infatti fu la domanda Litta nell'atto di citazione del 9 ottobre 1847. Che se nella comparsa conclusionale essi chiesero dichiararsi tenute le finanze a dismettere i porti di cui ivi è caso coi frutti percetti e percipiendi dal 1° luglio 1814, essi posero al demanio l'alternativa di pagare loro un'equa indennità da stabilirsi da periti, giusta il loro reddito nel decennio anteriore al 1790. Ma, avendo sempre dichiarato il Governo di non potere consentire il rilascio di tali porti, siccome quelli che erano finitimi, la condizione delle parti fu definitivamente fissata, ed i signori Litta alligaronò la loro domanda di rilascio all'opzione delle finanze. Indi argomentò eziandio il direttore del contenzioso finanziario che l'indennità non potè essere

ragguagliata se non al valore dei porti nel 1814, giacchè essendo stato determinato per motivi di ordine pubblico che quei porti non fossero rilasciati a privati, ne venne per conseguenza che qualunque posteriore miglioramento o deterioramento dovesse nuocere o giovare al solo Governo il quale, sino d'allora se ne ritenne proprietario a titolo esclusivo. In quanto al porto a barche di San Martino sul Gravellone, surrogato da un ponte, ritiene il direttore suddetto che, per fissare l'indennità si deve avere riguardo al prezzo pagato in origine per l'acquisto degli anzidetti ponti e barche ed al loro reddito netto nel decennio anteriore all'anno 1790, sotto deduzione di quanto venne ai possessori corrisposto pel mantenimento dei detti ponti e barche.

Osserva tuttavia che il prezzo d'acquisto del ponte di San Martino non sarà facile a determinarsi. Infatti, coll'istromento del 22 aprile 1559, la prima alienazione dell'aumento del dazio a favore di Leonardo Spinola, col diritto di perpetuo riscatto, fu bensì ragguagliata al prezzo di cento lire imperiali per ogni dodici di annua rendita, ma non s'indicò il reddito di ciascun porto ispezzivamente, e tanto meno di quello in questione. Così avvenne altresì nell'atto in cui si stipulò il successivo istromento del 24 novembre 1579, con cui si vendette ai Litta e Negrolo il riscatto perpetuo sul prezzo complessivo di lire 592,000, ma parimente senza che si desse a ciascun porto un prezzo specifico.

Per questa difficoltà, crede il direttore del contenzioso finanziario che potrebbe prendersi a base di calcolo il solo reddito pel decennio anteriore al 1790, ed essendo questo di lire annue 6300, secondo i documenti allegati dai Litta, il valore capitale corrispondente al cento per cinque sarebbe di lire 126,000.

Quello della Stella fu dagli stessi signori Litta chiesto in lire 30,305, che è il valore stesso accordato già agli eredi Gorani, proprietari del dazio principale dello stesso porto, come dalla rappresentanza Litta del 1854. Né a fronte di ciò si potrebbe ammettere il maggior valore basato sul reddito di lire 2650, datosi nelle ultime trattative.

Il reddito infine del porto d'Arena nella suddetta rappresentanza del 1851 fu ritenuto di annue lire 1595, invece di lire 2500 accennate nello stesso allegato.

Epperò il valore del porto di Gravellone di lire 126 mila aggiungendo quello della Stella ed il corrispondente al cento per cinque del reddito di quello di Arena, che rileva a lire 31,900, si ha il totale per i tre porti in lire 188,205.

A questa somma si devono aggiungere, avverte il direttore del contenzioso finanziario, i frutti ossia gli interessi legali. Se dai signori Litta questi furono computati per quarantanove anni, pare ad esso assai grave questione quella se possano essere per tutto quel tempo dovuti. Trattandosi, dice egli, di prodotti che non sono frutti d'alcuno stabile che si dovesse mettere, ma piuttosto interessi di un capitale in mora, ossia di un'indennità da accertarsi, è dubbio assai.

1° Se i medesimi abbiano potuto correre *ipso jure* prima della formale domanda in giudizio 9 ottobre 1847, poichè, se nel 1814 e 1815 si propose la reintegrazione dei porti, non fu mai allora questione del valore in capitale e del pagamento d'interessi per quelli che non si potessero rilasciare.

2° Se gli stessi interessi, siccome *moratori*, anche dopo il 1847 abbiano potuto rimanere colpiti dalla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2408 del Codice civile Albertino (1). È vero che non si tratta di somme imprestare; pure il debito è periodico, perchè gli interessi si calcolano ad anni o a termini periodici più brevi, ed è una questione delle più controverse, al dire del Troplong (*De la prescription sur l'art. 2277 Code Nap.*) se gli interessi d'un capitale qualunque, dovuti dalla domanda giudiziale si prescrivano in cinque anni, sebbene egli propenda per la prescrittibilità; nè la giurisprudenza patrià si è mai in ciò definitivamente pronunciata in senso di rigettare la prescrizione, sem- prechè non si tratti di interessi di somme mutate.

3° Se in ogni caso simili interessi, quando pure decorribili *ipso jure* dal 1815 in poi, non prescrivano, possano formare un cumulo tale da eccedere lo stesso capitale e più che triplicarlo, come nel presente caso si vorrebbe.

Dal 1814 sino al 1838 fu sempre in vigore il diritto romano; giusta il quale gli interessi non solo delle somme mutate, ma di qualunque capitale, quando anche convenuti, non potevano mai eccedere il capitale, e cessavano quando erano giunti a ragguagliarlo (2); massima questa sempre tenuta dalla giurisprudenza piemontese con la sola limitazione che la domanda giudiziale li renderebbe sempre decorribili. Dal che seguirebbe che in ogni peggior evento gli interessi suddetti, rag- giunto il capitale prima del 1838, sarebbero cessati, e

(1) Si prescrivono col decorso di cinque anni.

(2) Gli interessi delle somme imprestare, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad'anno, od a termini periodici più brevi.

(2) In 227, § 1; *Code de usuris*, mot. 127, cap. 2; *Beccari*...

non avrebbero ricominciato il loro corso, se non dal 9 ottobre 1847, talchè giammai potrebbero essere computati per 49 anni, ma tutto al più per 37.

Ciò non pertanto, anche così ridotti gli interessi, e quando ancora in via di transazione si restringessero di più a soli anni trenta, non si cesserebbe d'aver per essi una somma di lire 282,307, che, aggiunta alle suddette lire 188,205, darebbe un totale di lire 470,512.

E siccome questo totale supererebbe già la somma capitale raggugliata alla rendita di lire 32,500 che sarebbesi nelle trattative intesa a titolo di transazione a favore della casa Litta; così, per quanto le indicate fasi possano andar soggette ai dubbi e difficoltà dianzi segnalate, non ne verrebbe mai meno, a parere del direttore generale del contenzioso finanziario, la convenienza per le finanze di aderire al suddivisato progetto, quand'anche il medesimo si restringesse alle sole ragioni e domande proposte nel primo dei due giudizi.

VI.

Il parere delle due sezioni unite del Consiglio di Stato per gli affari interni e per le finanze combina in generale con quello espresso dal direttore del contenzioso amministrativo. Esso è più favorevole alla casa Litta nella parte che riguarda il compenso dovuto dal demanio pel cessato porto di San Martino. Si deve tener conto, dice il Consiglio di Stato, della circostanza che nelle patenti del 21 agosto 1823 si accorda una indennità da liquidarsi sulle basi in esse indicate, e poi si soggiunge nell'articolo 4 che stabilisce la somma del compenso ed approva od arbitra secondo i casi dalla Camera dei conti, come è detto all'articolo 3, si pagherà mediante iscrizione in rendita sul debito redimibile colla *decorrenza dal 1° gennaio 1820*, per cui, in presenza di una tale disposizione, vanno soggetti a non lievi dubbi non avvertiti sotto questo punto di vista gli argomenti esposti nel consulto del direttore generale del contenzioso, per menomare la quota d'interessi cui i fratelli Litta abbiano diritto di conseguire.

Il principio da cui procede il parere del direttore del contenzioso è affatto diverso da quello che ricorda il Consiglio di Stato. Secondo il direttore del contenzioso finanziario nello stabilire il computo del risarcimento che per ritardato pagamento può essere dovuto ai fratelli Litta in dipendenza della domanda da questi introdotta nel 1847, si tratta di interessi d'un capitale in mora. Secondo il Consiglio di Stato, la cosa procede in termini alquanto diversi in quanto alle

domande relative al porto di San Martino. Non si tratterebbe di un interesse dovuto *ex mora*, ma di una rendita del debito redimibile colla decorrenza del 1° gennaio 1820, che sarebbe dovuta dal demanio tostochè venga stabilita la somma del compenso.

Del resto, pare che alle dottrine espresse dal direttore del contenzioso amministrativo i Litta potrebbero opporne un'altra anche più larga di quella a cui accenna il parere del Consiglio di Stato.

In virtù del regio editto del 21 maggio 1814 e dei manifesti camerati del 22 luglio 1814 e del 9 ottobre 1815, rivisse nella casa Litta un diritto di proprietà i cui effetti erano cessati per effetto della legge del 6 marzo 1799: su quel fondamento deve dunque stabilirsi il risarcimento a cui può essa pretendere. Ristaurato in Piemonte il regio Governo, questo per ragioni di interesse politico, negò alla casa Litta, fra i porti che dovevano esserle restituiti a termine delle antiche leggi allora richiamate in vigore, tutti quelli che confinavano col territorio lombardo posseduto dall'Austria. Il motivo d'interesse politico su cui si fondò la determinazione del Governo avrebbe potuto dar luogo ad una espropriazione per causa di pubblica utilità, ma non poteva da sè distruggere l'effetto delle leggi emanate dal Governo stesso nel 1814, nè de manifesti camerati del 1815, e del 1823. Non cessò dunque nella casa Litta la proprietà che queste provvidenze governative avevano riconosciuta. Nell'istituire nanti la Camera dei conti il giudizio che si aprì col ricorso del dì 9 ottobre 1847, essa chiese un risarcimento dalle finanze, che in vece sua percepivano gli affitti. Il demanio non rivendicò a sè alcun diritto di proprietà; soltanto sostenne che al diritto invocato dalla casa Litta ostavano la decadenza e la prescrizione. Pare dunque che non potrebbero applicarsi le massime enunciate dal direttore del contenzioso amministrativo in ordine alla decorrenza degli interessi, quando la causa si decidesse a termini di diritto. Non si tratta qui degli interessi di una somma dovuta alle finanze, ma bensì de' frutti di una cosa che apparteneva alla casa Litta; questi frutti consistono in una somma che alla sua volta deve considerarsi come produttiva di interessi, per effetto della giudiziale domanda. Nè potremmo consentire alla proposizione affermata nel parere del direttore del contenzioso finanziario che « essendo stato determinato, per motivi d'ordine pubblico, che que' porti non fossero rilasciati a privati, nè venne per conseguenza che qualunque « posteriore miglioramento o deterioramento dovesse

« nuocere o giovare al solo Governo il quale sino d'allora se ne ritenne proprietario a titolo esclusivo. » In tutto il corso del giudizio, il demanio non pretese mai alla proprietà di una cosa che apparteneva alla casa Litta a termini di provvedimenti dati dalla legge del 1814. Potrebbe essera invece il caso di applicare la massima: *qui in alieno solo edificat, non sibi sed alio edificat.*

Per effetto della transazione sottoposta oggi alle deliberazioni della Camera, la casa Litta non ottiene che una somma corrispondente al valore dei tre porti *Rea, Stella ed Arena*, che essa possedeva sul fiume Po. Quantunque non si trovi espresso nel progetto della transazione che i diritti della casa Litta siano stati circoscritti a quei tre porti pur attendendo ai computi che fece il direttore del contenzioso amministrativo, senza tener conto del valore di alcun altro dei porti chiesti in giudizio, ed attendendo al fatto dei fratelli Litta che accettarono una somma corrispondente poco più poco meno a quel valore, si può fare congettura che sia stata appunto quella l'intenzione delle parti. L'effetto di questa transazione tornerà dunque ad utilità della finanza, liberata in tale guisa da ogni molestia della casa Litta in ordine ai porti da essa posseduti anticamente sul Ticino e sul Gravellone. Per questa considerazione si raccomanda assai l'accettazione della transazione, giacchè non si vede punto che in tutto il corso del giudizio le finanze abbiano mai messo innanzi considerazione alcuna da cui possa risultare che i diritti pretesi dalla casa Litta sugli altri porti siano meno fondati di quelli che stanno per la rivendicazione dei tre porti di *Rea, Stella ed Arena*.

Per effetto di questa transazione la finanza si troverà altresì liberata dalle domande ventilate nel secondo dei due giudizi a cui si accennò dianzi, in quello che, istituito dalla casa Litta in seguito alla costruzione del ponte ferroviario di Valenza, si trova ora chiamato nanti la Corte di cassazione. Rispetto a questo giudizio il direttore del contenzioso finanziario non istabilì alcun calcolo da cui si potesse stimare il risarcimento dovuto alla casa Litta dal demanio. Nemmeno istituirono questo calcolo i patrocinatori della casa Litta, e si contentarono di accennare in termini generali quanto ingente sarebbe l'indennità dovuta ai signori Litta per un pedaggio corrisposto da tutti coloro che transitano colla ferrovia sul ponte di Valenza. Noi non possiamo procedere di quest'ipotesi. L'apertura delle strade ferrate è un gran fatto della

9
vita economica de' popoli moderni che non poteva essere preveduto ai tempi di Filippo II, nè ammettiamo che il diritto di aumento concesso da quel re potesse oggi in alcun caso esigersi in ragione del numero di viaggiatori che passano per una ferrovia. Secondo le disposizioni letterali dell'atto di Filippo II la costruzione del ponte ferroviario di Valenza potrebbe dar luogo ad indennità; ma questa indennità dovrebbe essere proporzionata alla somma che la casa Litta cessò di percepire, cessando le antiche vie di comunicazione, non a quella che si percepisce oggi dagli esercenti delle strade ferrate. Per effetto di una concessione di Filippo II i Litta percepirono un pedaggio che corrispondeva al valore di quelle vie di comunicazione che essi dovevano mantenere e che bene o male servivano ai commerci di tre secoli addietro. Come potrebbe quella concessione servire di titolo alla percezione di un pedaggio su di una strada ferrata che essi non crearono?

Tenendo conto delle ragioni che competono alla casa Litta verso il demanio dello Stato, sia in relazione al diritto sui porti anticamente statuiti sul Ticino e sul Gravellone, sia al risarcimento a cui potrebbe dar luogo la costruzione del ponte ferroviario di Valenza, noi crediamo che la casa Litta potrebbe forse pretendere non senza qualche eventualità di buon successo una somma maggiore di quella a cui accennò il consultore del contenzioso finanziario. Perciò, stando alla conclusione dei consultori della Corona, come essi proposero, proponiamo anche noi l'approvazione del progetto di transazione del 4 aprile 1865. Ed il consultore del contenzioso finanziario ed il Consiglio di Stato reputarono che ci sarebbe per lo Stato ragione sufficiente di transigere quand'anche si riguardasse soltanto alle eventualità del giudizio iniziato nel 1847.

Questi argomenti acquistano maggior vigore quando si ammettano le considerazioni da noi proposte in ordine al risarcimento a cui potrebbe per avventura dar luogo il possesso de' porti sul Ticino e sul Gravellone, non che la costruzione del ponte ferroviario di Valenza. Non era istituito nostro dichiarare il diritto che potesse spettare all'una od all'altra delle parti, ma porre in chiaro le eventualità di quel *dubius et incertus litis eventus*, in cui ogni transazione ha la sua ragione di essere.

Fondandoci sulle considerazioni esposte finora proponiamo alla Camera l'approvazione del progetto di legge proposto dal signor ministro di finanza. Quantunque ci fosse tra noi una minoranza che ne pro-

poneva il rigetto, credemmo che l'opera nostra sarebbe stata soverchia se avessimo pigliato ad esporvi i motivi di quella sentenza. È quello un compito a cui, quando vogliano, potranno soddisfare meglio di noi gli egregi giureconsulti che nella Giunta si fecero propugnatori di quella sentenza.

In questo stato si trovavano le nostre deliberazioni quando fu chiusa l'ultima Sessione legislativa. Aperta la nuova Sessione, il Comitato della Camera deli-

berò di rimandare alla stessa Giunta lo studio della transazione di cui vi abbiamo finora ragionato. Raccoltasi questa di nuovo, non dubitò punto che i suoi lavori dovessero procedere dal punto in cui erano rimasti al chiudersi dell'ultima Sessione, onde riuscì approvata a pluralità di suffragi la presente relazione che viene oggi sottoposta al giudizio della Camera.

BON-COMPAGNI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È approvata la convenzione in data 4 aprile 1865 tra le finanze dello Stato ed i signori duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta-Visconti-Arese, per la transazione delle liti pendenti riguardo a diritti di porto sui fiumi Po, Ticino e Gravellone.

Art. 2.

Pel pagamento del corrispettivo convenuto in detta transazione sarà iscritta sul bilancio straordinario delle finanze per l'anno 1870 in apposito capitolo colla denominazione: *Transazione coi fratelli Litta*, la somma di lire 315,000, da essere accresciuta di quanto occorrerà per soddisfare i relativi interessi del 5 per cento dal 1° luglio 1865 fino al giorno del pagamento.

*La Camera dei Signori di Milano
passa alla discussione degli
articoli.*

Seduta dell' 6. Luglio 1870.

Belletti

PROGETTO DELLA GIUNTA

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Lunedì

Caro Cav. Galletti

Latore di questa foglia
è il Cav. Suborant. inca-
riato di ritirare: Document
di Cav. Litta che gli ha
rimesso nel Maggio del 1869
e l'effettiva consegna al
desidero di lei ricevuta
di me

Castagnoli

19. Maggio 1869. - Cav. Galletti

Archivio di carte ricevute dall'Univ. di
Napoli, Repubb. di Napoli e regnante.
1. document.

- 1- Atto di vendita di Brancaccio al card.
di Capua in data 22. aprile 1597. (Libro
pubblico - (Pergamena))
 - 2- Atto di compravendita di detto Brancaccio (idem)
 - 3- Avviso alla signoria della - Napoli
in data 30. maggio 1598.
 - 4- Avviso di compravendita - tra il conte di
C. N. Ferrigno - e il conte di
C. N. Ferrigno - (carta semplice)
 - 5- Provvista del conte di Capua - (in carta)
 - 6- Provvista a compra di detto Brancaccio
(in carta)
 - 7- Provvista dell'ammiraglio a terra della
in data 3. maggio 1598. (manuale)
 - 8- Atto di vendita di detto Brancaccio
di Capua.
19. Maggio 1599. - Ai signori

Elenco di documenti relativi al progetto di legge
n.º 264. Convenzione tra le Finanze e i fratelli Litta
stati dall'Onorevole Deputato Castagnola rimessi
al Poliferitto e da questi consegnati all'Onorevole
Deputato Arrivabene Segretario delle Giunte
incaricata dell'esame del progetto. —————

- 1.º Atto di vendita dell'aumento del dazio di transito —
(pergamena). 22 Aprile 1859. —————
- 2.º Atto di conferma di detta vendita (stampato)
- 3.º Divisione tra i Sig. Litta e Voghera 31. Maggio 1858.
- 4.º Progetto di transazione tra i fratelli Litta e la
Regia Finanza (carta semplice).
- 5.º Rappresentanza al Conte di Cavour (stampa) —
- 6.º Documenti e corredo di detta rappresentanza (idem) —
- 7.º Osservazioni dell'Amministrazione di Casa Litta
3. Maggio 1854
- 8.º Certificato del Segretario della Sottoprefettura di
Voghera

20. Maggio 1869.

G. Litta

La maggioranza della
popolazione è in vista
che si abbia a regolarsi
la transazione proposta
fra i fratelli Litta e
il rimanente della sta-
ta almeno un terzo
minimo, coi quali per
prevalere —

J. G. G. G.

MINISTERO DELLE FINANZE
SECRETARIATO GENERALE
DIVISIONE PRIMA

№: 10831
1077
Oggetto

Firenze, addi 24 Feb. 1869

C. U. 2394
Inv. n. 264.

Transmissione di documenti

Uscita
degli atti concernenti nel
Votazione etc si trasmette

- 1.º Fatto 22 Aprile 1859
- 2.º Decreto 16 Lug.º 1859
- 3.º Declaratorie annuali
29 magg.º 1817 e 16 magg.º 1820
- 4.º Atti del giudizio vertito
innanzi alla R. Camera
dei Conti
- 5.º Atti di 1.ª istanza vertiti
innanzi al Tribunale
di Grosseto
- 6.º Atti di giudizio d'appello
vertito innanzi la Corte
di Casale

Il sottoscritto si affretta a
trasmettere a quest'Ufficio
di Segreteria i documenti
richiesti con telegramma
di jeri, concernenti il progetto
di legge No. 264 per la
riorganizzazione dei tribunali
Litta - Visconti - Anse e
prega il F. Direttore di
restituire i documenti
indossati a quest'Ufficio
quando alla Giunte della
Camera più non occorrono.
Pregare istante di suo corso
di ricevuta.

Fig.º Direttore degli
Uffici di Segreteria
della Camera dei
Deputati

Il Segretario G.le
M. Lammia

Ministero delle Finanze

1157

Progetto di Legge
presentato alla Camera del Ministero Finanze!

N. 59.

Approvazione della transazione stipulata
tra le finanze dello Stato ed i fratelli
Litta-Visconti-Aresè.

Sanza dell'10. Mayo 1870.

Signori!

L'atto stipulato fino dal 4 Aprile
1865 fra le finanze dello Stato ed i fra-
telli Litta-Visconti-Aresè per transazione
delle liti relative ai diritti di porto sui
fiumi Po, Ticino e Gravellone, fu già due
volte sottoposto alla Camera, che per la
sopravvenuta chiusura delle Sessioni legis-
lative non ebbe il tempo di approvarlo.
Lo presentarono i miei onorevoli predecesso-
ri Senatore Scialoja e Conte Cambray Digny
il primo nella tornata del 16 Aprile 1866,
il secondo nella tornata del 18. febbrajo
1869.

Le considerazioni che giustificano
quella Convenzione sono largamente svolte
nei pareri della Direzione Generale del
Contenzioso Finanziario e del Consiglio di
Stato, che tornò a depositare presso la Se-
greteria della Camera. Trattasi di com-
plicate vertenze che da molti anni si
agitano davanti ai Tribunali, e di cui
non ripeterò l'origine e le fasi narrate

dal prelodato Senatore Scialoja nella Relazione che porta il N° 91 degli atti della IX Legislatura.

Quindi riferendomi alle cose espresse in quella Relazione, mi onoro di raccomandare nuovamente al vostro esame l'unito progetto di legge.

Progetto di Legge, 31 / 10
Art. 1.

È approvata la Convenzione in data 4 Aprile 1865 tra le finanze dello Stato ed i Signori Duca Antonio e Conte Giulio fratelli Litta-Visconti-Orese, per la transazione delle liti pendenti riguardo a diritti di porto sui fiumi Po, Ticino e Granaione.

Art. 2°

Pel pagamento del corrispettivo convenuto in detta transazione sarà iscritta sul bilancio straordinario delle finanze per l'anno 1870 in apposito capitolo colla denominazione: Transazione coi fratelli Litta la somma di lire 315,000; da esser accresciuta di quanto occorrerà per soddisfare i relativi interessi del 5 % dal 1. Luglio 1865 fino al giorno del pagamento.

5
Atto di convenzione tra le finanze dello Stato ed i signori
duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta per transazione
di liti.

Addì quattro aprile milleottocentosessantacinque, ore dieci circa pomeridiane, in Torino e nel Ministero delle finanze, avanti al signor commendatore Vittorio Sacchi, direttore generale delle tasse e del demanio, coll'opera di me infrascritto ispettore centrale di prima classe in detto Ministero, e coll'assistenza dei signori cavaliere avvocato Manusardi del fu Francesco, e Stevenson Andrea del fu Giacomo, entrambi residenti in questa città, testimoni idonei, cogniti, richiesti e sottoscritti.

Fra il demanio dello Stato ed i signori duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta-Visconti-Arese di Milano si agitano da gran tempo due liti in punto a diritti di pedaggio e di portizzazione sui fiumi Po, Ticino e Gravellone.

La prima di queste fu promossa dai signori Litta con libello del nove ottobre milleottocentoquarantasette, col quale invocavasi risarcimento dalle finanze dello Stato per la mancata reintegrazione nella percezione dei dazi di valico sopra alcuni porti sul Po, Ticino e Gravellone loro devoluti per acquisto fattone dal magistrato della Camera di Milano con istrumento ventisei novembre millecinquecentosettantanove. Oppose il demanio l'eccezione di decadenza per mancata presentazione in tempo utile della domanda di reintegrazione nell'esercizio dei prementovati diritti, ed oppose eziandio l'eccezione di prescrizione; ma avendo la casa Litta introdotti argomenti di prova per distruggere le suddette eccezioni, la controversia si protrasse fino al milleottocentocinquantatré, dopo la qual epoca rimase sospesa senzachè però siasi dai signori Litta lasciato perimere il giudizio. L'altra lite ebbe principio con atto giudiziale del diciassette luglio milleottocentocinquantotto mediante il quale i signori Litta, sempre in appoggio all'acquisto precitato del millecinquecentosettantanove, domandavano di poter imporre dazio per il transito dei convogli al ponte ferroviario sul Po presso Valenza, o quanto meno di essere indennizzati per la diminuzione che l'attivazione di quel ponte aveva cagionato negl'introiti dei porti posseduti dai Litta sul fiume stesso, sotto deduzione però della somma che potesse essere aggiudicata alla città di Valenza dipendentemente da congeneri pretese dalla medesima avan-

zate quale proprietaria di un porto presso la stessa città.

La domanda fu respinta in prima istanza, ma essendo stata accolta in sede d'appello per la sola parte però concernente l'indennizzazione, tanto le finanze quanto i signori Litta presentarono ricorso in Cassazione, e pende tuttora il giudizio.

Più volte si tentò di por fine per mezzo di amichevoli trattative alle due liti sovra indicate, e le pratiche per un accordo, sebbene a più riprese interrotte, quando per causa di sconvolgimenti politici, quando per mutarsi delle amministrazioni governative, non furono mai abbandonate, per modo che si poterono recentemente intendere le basi di una transazione, la cui efficacia deve per altro essere subordinata all'approvazione del Parlamento.

Della quale transazione volendo le parti far constare in modo formale e solenne:

Si sono perciò qui personalmente costituiti da una parte il signor cavaliere avvocato Lorenzo De Margherita ispettore generale delle finanze e queste rappresentante, e dall'altra i signori duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta-Visconti-Arese del fu duca Pompeo, entrambi domiciliati, e qui rappresentati dal signor Giuseppe Laboranti fu Pietro Angelo, il secondo in forza d'atto di procura generale in data sei febbraio milleottocentosessantadue a rogito Sormani notaio a Milano, ed il primo in virtù di procura speciale in brevetto in data d'oggi rogato Ponti notaio a Melegnano, qui originalmente inserto, i quali vera affermando la premessa narrativa, e quella in formale dispositiva riducendo, hanno stipulato come in virtù del presente istrumento stipulano quanto segue:

Primo. È definitivamente risolta e transatta ogni controversia esistente tra il demanio dello Stato ed i signori duca Antonio e conte Giulio fratelli Litta dipendentemente dalle due liti in narrativa ricordate, obbligandosi detti signori Litta a nulla più chiedere o pretendere dalle finanze dello Stato in dipendenza dei titoli che formarono argomento dei transatti giudizi, le spese dei quali rimangono fra le parti compensate.

Secondo. In corrispettivo della detta transazione e rinunzia, ed a piena tacitazione d'ogni pretesa accampata nei giudizi summenzionati le finanze dello Stato pagheranno ai signori Litta non più tardi del primo luglio prossimo venturo la somma di lire trecentoquindici mila cogli interessi del cinque per cento a decorrere dalla detta epoca in caso che per il corso delle

necessarie pratiche avesse a ritardarsi il pagamento dell'anzidetta somma per qualche mese.

Terzo. Per gli effetti della presente convenzione i signori fratelli Litta eleggono il loro domicilio in Torino nell'ufficio del signor procuratore capo cavaliere Gian Giacomo Migliassi.

Quarto. E finalmente saranno a carico dei signori fratelli Litta le spese della presente convenzione, la quale sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento e si considererà come non avvenuta in caso di reiezione.

E richiesto io ispettore centrale ho di tutto quanto sovra fatto constare mediante rogito del presente atto alla cui minuta, previa lettura da me datasene ad alta e chiara voce, sonosi tutti gli intervenienti meco sottoscritti.

In originale:

LORENZO DE MARGHERITA.

GIUSEPPE LABORANTI, *procuratore ai detti nomi.*

ANTONIO MANUSARDI, *testimonio.*

ANDREA STEVENSON, *testimonio.*

Il direttore generale — SACCHI.

La presente minuta d'istrumento scritta di mio proprio pugno si contiene in due fogli di carta bollata scritti in sette facciate, e l'inserzione consiste in una procura speciale in brevetto, in fede del che manualmente mi sottoscrivo.

In originale;

GAETANO EUSTACHIO BERTA, *ispettore centrale.*

INSERZIONE

Milano, li quattro aprile mille ottocento sessantacinque.

Il sottoscritto duca Antonio Litta-Visconti-Arese cavaliere di più Ordini, del fu duca Pompeo di Milano, domiciliato nel proprio palazzo, Corso di Porta Vercellina, numero duemila seicento dodici, deputa e costituisce in suo procuratore speciale ed alle infrascritte cose generale il signor Giuseppe Laboranti del fu signor Pietro Angelo, esso pure domiciliato in Milano, che già è investito della procura generale dell'illustrissimo signor conte Giulio Litta-Visconti-Arese fratello di esso mandante; e dipendentemente da tale procura speciale lo abilita ed autorizza a definire in via di transazione in confronto del regio Ministero la pendenza sussistente

per indennizzo spettante allo stesso mandante duca Litta in comune col di lui fratello conte Giulio per alcuni porti sui fiumi Ticino, Po e Gravellone stati avvocati allo Stato, pei quali dal defunto conte di Cavour venne offerto l'annuo reddito di italiane lire venticinque mila, non che per indennizzo della costruzione avvenuta del ponte sul Po a servizio della ferrovia da Alessandria a Novara presso Valenza, accettando quel compenso ora che meglio troverà del caso il signor procuratore costituito, con promessa di rato, e con quei patti e condizioni che il medesimo troverà del caso, con facoltà inoltre di ritirare la somma che verrà convenuta pel duplice titolo di transazione di cui sopra, e di emettere ogni più ampia liberazione a favore dello Stato e del regio Ministero delle finanze, e per fede si sottoscrive alla presenza e vista delli sotto-notati testimoni e notaio.

In originale:

Duca ANTONIO LITTA.

Ragioniere ALESSANDRO CARAZZI testimonio.

Ragioniere OVIDIO CALZINI testimonio.

Certifico io sottoscritto notaio la verità della premessa firma dell'illustrissimo signor Duca ANTONIO LITTA-VISCONTI-ARESE stata fatta dal medesimo alla nostra presenza di me notaio di lui conoscente ed a quella dei pure sopra firmati signori ragioniere Alessandro Carazzi e *Ragioniere* Ovidio Calzini *testimoni* noti ed idonei. In fede col segno del mio tabellionato. Milano, quattro aprile milleottocentosessantacinque.

Io dottor Luigi Ponti notaio della provincia di Milano, residente in Melegnano, fu *Ragioniere* Gaetano. Visto per l'autenticazione della sovra scritta firma del notaio dottor Luigi Ponti residente in Melegnano giurisdizione di questo tribunale. Milano li cinque aprile milleottocentosessantacinque.

Sottoscritti:

Avvocato TITO MONTEGGIA, *vice-presidente.*

CASTIGLIONI, *segretario.*

La presente copia d'istromento in carta libera ad uso governativo fu desunta dall'originale minuta con cui collazionata concorda, in fede del che manualmente la sottoscrivo.

Torino, dal Ministero delle finanze addì 6 aprile 1865.

GAETANO EUSTACHIO BERTA, *Ispettore centrale.*